

STUDI
E
RICERCHE

Carla Ricci

GLADIATORI E ATTORI
NELLA ROMA
GIULIO-CLAUDIA

STUDI SUL SENATOCONSULTO DI LARINO



LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 88-7916-318-3

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by

LED Edizioni Università di Lettere Economia Diritto

<http://www.ledonline.it> - <http://www.lededizioni.com>

<http://www.ledonline.it/ledonline/riccigladiatori.shtml>

Maggio 2006

Copyright 2006 Carla Ricci - carlaricci4@virgilio.it

I lettori devono osservare per i testi pubblicati in questo archivio elettronico gli stessi criteri di correttezza che vanno osservati per qualsiasi testo pubblicato. I testi possono essere letti on line, scaricati e utilizzati per uso personale. I testi non possono essere pubblicati a fini commerciali (né in forma elettronica né a stampa), editati o altrimenti modificati. Ogni citazione deve menzionare l'autore e la fonte.

In copertina:

Bassorilievo in marmo, del I sec. d.C. proveniente da Alicarnasso raffigurante due gladiatrici che combattono. Londra, British Museum

Stampa: Digital Print Service

IV.

ASPETTI PARTICOLARI DEL SENATOCONSULTO DI LARINO

1. Le esibizioni pubbliche di senatori e cavalieri: cronologia e contenuti dei relativi divieti normativi – 2. Aspetti particolari del senatoconsulto di Larino. Collocazione nel contesto normativo in materia di pubbliche esibizioni. Analisi delle definizioni delle categorie di destinatari individuate dal provvedimento: le parentele – 2.1. I concetti di *dignitas* ed *auctoritas* presenti nel provvedimento – 2.2. Ulteriori destinatari del provvedimento: impresari di manifestazioni sceniche e gladiatorie (ll. 7-11 del senatoconsulto) – 3. I diversi tipi di attività gladiatorie interdette: analisi di alcune particolari espressioni presenti nel documento.

4.1. LE ESIBIZIONI PUBBLICHE DI SENATORI E CAVALIERI: CRONOLOGIA E CONTENUTI DEI RELATIVI DIVIETI NORMATIVI

Si è anticipato nella parte finale del capitolo precedente che la moda del combattere come gladiatore e di comparire sulla scena come attore si diffuse con rapidità tra le classi più elevate, tanto che si sentì la necessità di intervenire con provvedimenti normativi per regolare la materia. Fu dunque progressivamente posta in essere una legislazione propria degli ordini superiori, con lo scopo preciso di mettere un freno alla infamante abitudine, che introdusse un sistema di divieti indirizzati a senatori e cavalieri, di cui si doveva evitare la comparsa sulla scena e nell'arena.

Furono in primo luogo i senatori ad essere sottoposti a precise restrizioni: nel 38 a.C. veniva emanato un senatoconsulto che vietava loro di scendere nell'arena. Da Cassio Dione si apprende che in quell'anno si proibì di combattere ad un personaggio di rango senatorio che si era proposto e contemporaneamente, mediante una risoluzione senatoriale, si estese il medesimo divieto di *μονομαχεῖν* a tutti i membri dell'alto consesso¹. Quando nel 29 a.C., in occasione dell'inaugurazione del tempio del *Divus Iulius*, ebbe luogo ancora una volta un combattimento di un senatore², si trattò senza dubbio di una eccezione tollerata, molto probabilmente collegata all'avvenimento che si andava celebrando, altrettanto eccezionale. Questo episodio, come anche altri dello stesso periodo ricordati da Dione, dovette consistere essenzialmente in una esibizione amatoriale, finalizzata alla sola dimostrazione delle capacità militari del senatore in questione che, proprio perché appartenente a quel preciso ceto, avrebbe conferito prestigio ai giochi stessi. Nessuna intersezione, quindi, con il regime giuridico instaurato nel 38, volto a proibire quelle forme di combattimento gladiatorio che comportassero la stipula di un regolare 'contratto di lavoro'³. Ciononostante, il divieto incorse in frequenti trasgressioni, tanto che le restrizioni che prevedeva furono rinnovate ed estese.

Sempre tramite un senatoconsulto, nel 22 a.C. si dispose, 'alorché cavalieri e donne per bene comparvero ancora sulla scena' (Cass. Dio. 54.2.5), che fosse interdetto di prodursi in teatro oltre che ai senatori anche ai loro figli, nipoti ed ai membri dell'*ordo equester*. Si tratta con ogni probabilità dello stesso provvedimento menzionato da Svetonio, DA 43.3: '*ad scaenicas quoque et gladiatorias operas et equitibus Romanis aliquando usus est, verum priusquam senatoconsulto interdiceretur*'⁴.

Bisogna precisare che tra i resoconti dei due storici c'è forse da operare un distinguo, dal momento che Dione si riferisce certamente a delle esibizioni teatrali 'professionali', conseguenti ad un

¹) Cfr. Cass. Dio. 48. 43 2-4.

²) Ancora una volta la fonte è Cassio Dione: 51.22.4.

³) Cfr. *supra*, cap. III.

⁴) In V. Arangio-Ruiz (e B. Biondi), '*Senatusconsulta*', in *Acta Divi Augusti*, cit., 245, ora in *Scr. dir. rom.* IV, Napoli 1977, 87 è registrato solo il senatoconsulto menzionato da Svet., DA 43.3, sotto il n. 30, rubricato '*ne equites operas scaenicas et gladiatorias exerceant*', datandolo intorno all'11 a.C.

‘contratto di lavoro’ (*conducere/se locare*), mentre l’espressione di Svetonio si collega più propriamente a delle rappresentazioni amatoriali ed a titolo gratuito. Queste ultime erano senza dubbio le più ambigue e difficili da inquadrare nello schema di una violazione della normativa vigente. Nonostante il provvedimento annotato da Dione, nel tardo periodo augusteo troviamo ancora delle testimonianze di esibizioni teatrali di cavalieri e matrone (Svet. Nero 4; Cass. Dio. 55.10.11).

L’ultimo divieto posto era stato però del tutto inutile, dal momento che molti giovani *nobiles* non tenevano in alcun conto l’infamia cui andavano incontro, facendo anzi il possibile per conseguirla. Augusto tornò quindi sulla legislazione relativa alla materia e, nell’11 d.C., autorizzò i cavalieri a partecipare a combattimenti gladiatori senza incorrere nell’*infamia*. È ancora Cassio Dione la fonte principale cui far riferimento:

56.25.7-8:

καὶ τοῖς ἱππεῦσιν, ὃ καὶ θαυμάσειεν ἄν τις, μονομαχεῖν ἐπετρέπη. Αἴτιον δὲ ὅτι ἐν ὀλιγοῖα τινὲς τὴν ἀτιμίαν τὴν ἐπ’ αὐτῷ ἐπικειμένην ἐποιοῦντο. Ἐπεὶ γὰρ μήτ’ ὄφελός τι τῆς ἀπορρήσεως ἐγίνετο καὶ τιμωρίας μείζονος ἄξιοι εἶναι ἐδόκουν, ἢ καὶ ἀποτραπήσεσθαι ἐνομίσθησαν, συνεχωρήθη σφίσι τοῦτο ποιεῖν. Καὶ οὕτως ἀντὶ τῆς ἀτιμίας θάνατον ὠφλίσκανον· οὐδὲν γὰρ ἦττον ἐμονομάχουν, καὶ μάλισθ’ ὅτι δεινῶς οἱ ἀγῶνες αὐτῶν ἐσπουδάζοντο, ὥστε καὶ τὸν Αὐγουστον τοῖς στρατηγοῖς τοῖς ἀγωνοθετοῦσί σφας συνθεῶσί σφας συνθεῶσθαι.

Stando all’interpretazione del passo di Dione, sembra che una legislazione più permissiva sia intervenuta ad attenuare il precedente rigore e che il *princeps*, che non disdegnava di assistere alle esibizioni di cavalieri (costituendo anzi per questi ultimi una sorta di garante dell’impunità delle violazioni di legge che essi perpetravano) sia intervenuto con l’intento preciso di regolarizzare la situazione.

Giova soffermarsi su quest’ultimo punto, cercando di rispondere ad un quesito che si pone confrontando il citato passo di Dione con il testo del senatoconsulto di Larino. Fino a che punto può affermarsi che con le disposizioni dell’11 d.C. si siano completamente annullate le statuizioni precedenti?

Nel senatoconsulto di Larino si cita, alla l. 17, un senatocon-

sulto dell'11 d.C., proposto dai consoli *M. Aemilius Lepidus* e *T. Statilius Taurus*. Grazie a questa citazione si conosce di quest'ultimo senatoconsulto un estratto: esso conteneva delle clausole che ponevano dei divieti agli ingenui minori (di venti anni se donne, di venticinque se uomini) di partecipare a rappresentazioni teatrali od attività legate all'arena, eccezion fatta per l'ipotesi in cui si fosse in presenza di un'autorizzazione imperiale. Riteniamo che questo possa essere l'anello di congiunzione tra la sostanza del senatoconsulto dell'11 ed il commento che dà Dione. Con ogni probabilità, infatti, questo atto legislativo doveva ripetere i divieti contenuti già nel senatoconsulto del 22, estesi a tutta la popolazione, prevedendo in aggiunta delle eccezioni per coloro (anche senatori?) che venivano autorizzati dall'autorità imperiale a praticare le attività interdette, infrangendo le norme imperative⁵. Dunque riteniamo che il senatoconsulto di Larino costituisca, in questa ipotetica ricostruzione, l'ultimo atto (stando alla documentazione esistente) del processo di evoluzione subito dalla legislazione repressiva, dal momento che rinnova le esclusioni precedenti, soffermandosi in particolare su senatori, cavalieri e sulla loro parentela diretta, mentre considera acquisite – dato il tenore della l. 17 – le eccezioni legate all'intervento del principe, che svincolava i membri degli ordini superiori dagli obblighi cui dovevano sottostare in virtù dell'appartenenza di ceto.

Il principio generale restava quello che senatori ed *equites* romani non potessero disattendere il contenuto delle norme dettate in materia e tale obbligo ricadeva anche sui loro parenti diretti.

Un quadro coerente del disegno legislativo nel suo complesso, stando anche alla preziosa fonte di cui si dispone, può quindi tracciarsi: nel 38 a.C. le attività gladiatorie furono vietate ai senatori; nel 22 a.C. il divieto, riguardante anche le attività sceniche, viene riconfermato per i senatori e contestualmente esteso alla loro discendenza nonché ai cavalieri (e probabilmente anche alla discendenza di questi). In questo momento trovano le loro precisazioni legali le definizioni delle parentele senatorie ed equestri, collegate a regole derivanti dalla *dignitas* propria di ciascuno dei due ordini, e viene preci-

⁵) Non convince l'ipotesi di Malavolta, cit., 376 s., sul probabile contenuto lacunoso di quest'ultimo punto del nostro senatoconsulto.

sato il carattere ereditario della dignità e del decoro individuale⁶.

Nell'11 d.C., infine, le statuizioni anteriori, che sembravano ormai cadute in desuetudine, vengono riproposte, operandosi tuttavia una differenza tra i ceti privilegiati e ponendosi delle eccezioni, giustificate dall'intervento imperiale.

Nel 19, con il nostro senatoconsulto⁷, l'interdizione dalle attività sceniche e circensi viene ribadita nei confronti di meglio specificate categorie di destinatari, andandosi a colpire specificatamente gli artifici posti in essere per eludere le norme anteriori ed indirizzando i divieti, stavolta, anche agli impresari teatrali e circensi. Si mantiene la validità delle clausole eccezionali emanate da Augusto e Tiberio.

Prima di ripercorrere il clima del principato tiberiano, costellato di episodi in grado di giustificare la recrudescenza delle restrizioni che gravavano su senatori e cavalieri, vi è un'ultima questione legata al complesso normativo ora descritto.

Dal quadro dei divieti imposti dal senatoconsulto di Larino e dalle fonti storico-letterarie pervenuteci, si può ripercorrere il processo fraudolento attraverso il quale i giovani di rango senatorio od equestre facevano di tutto per attirarsi la *publica ignominia* o, per esser certi di aver conseguito l'ufficiale 'cattiva fama', per farsi condannare in un *famoso iudicio*, così da vedere consacrata la loro condizione di *infames* ed essere liberi di stipulare *locationes/conductiones* o di prestare *auctoramenta* per partecipare ai *ludi* scenici e gladiatori, essendo dal divieto escluse le persone infamate.

Pertanto, non bisogna tralasciare il fatto che Svetonio considera la prestazione della propria opera sulle scene proprio il fine che i giovani si prefiggevano, non il mezzo attuativo della *fraus legi*.

Se infatti il darsi alla scena produceva come conseguenza l'infamia, è vero anche che si poteva essere notati indipendentemente dall'esercizio dell'*ars ludicra*.

⁶) Sul punto si tornerà *infra*.

⁷) Sotto Tiberio vi fu una generale tendenza a porre freno ai divertimenti pubblici nel loro complesso, nonché ad arginare nello specifico il fenomeno dell'ingresso di membri 'illustri' del popolo romano tra le fila di commedianti e lottatori. Per una sintesi delle testimonianze letterarie sul punto, cfr. Lebek, *ult. cit.*, 54 s. In questa sede si vuole prediligere una riflessione sugli aspetti prettamente giuridici del complesso normativo sviluppatosi in materia negli anni.

Basti pensare che la condizione di *infamis* non era collegata solo al mestiere esercitato, ovvero a comportamenti che venivano considerati indecorosi, pur senza aver subito condanne di sorta. Sotto tale aspetto si parla, da parte degli interpreti, di *infamia* immediata.

Invero, anche altre categorie di persone vengono colpite dalla *nota*, per condanne subite sia per *crimina* (perseguiti *iure publico*), sia per taluni illeciti a reazione privata, nonché in occasione di giudizi non penali, derivanti da negozi per i quali si poneva la necessità di un maggiore affidamento e quindi più grave appariva l'inosservanza dei peculiari doveri di fedeltà ed onestà ad essi connessi.

Tali i giudizi di società, fiducia, deposito, mandato.

Quest'ultimo in particolare poteva essere un terreno fecondo, ricco di conseguenze.

L'*infamia* poteva infatti conseguirsi anteriormente ed indipendentemente dall'esercizio di certe professioni, potendo tuttavia tornare comunque utile proprio al fine di dedicarsi liberamente ad esse.

Conseguire per qualunque causa (tra quelle previste) il marchio d'*infamia* giudiziario, poteva anche ovviamente essere frutto di una precisa volontà in tal senso, orientata verso uno scopo preciso. È alquanto improbabile, infatti, che l'attirarsi la *publica ignominia* avvenisse proprio attraverso le pratiche tipiche di reclutamento di attori e gladiatori. Infatti, per quanto generici, o addirittura sprovvisti di sanzione potessero essere i senatoconsulti anteriori a quello di Larino, non sembra davvero possibile che fossero così scarsamente lungimiranti da consentire la loro elusione con facilità, proprio attraverso le prescrizioni che essi stessi contenevano.

Anche se non si esclude che la loro trasgressione comportasse, come apposita conseguenza, proprio l'*infamia*, è difficile pensare che quella stessa *infamia* potesse in seguito servire per praticare senza sanzioni di sorta proprio le attività che l'avevano causata. Forse i senatoconsulti del 38 e del 22 non esplicitavano l'esclusione dai loro divieti delle *personae turpes* (il che costituiva il presupposto dei meccanismi fraudolenti escogitati per aggirarli), per cui la certezza di tale esclusione dovette essere il frutto di un'interpretazione di tipo analogico⁸. Ma i senatoconsulti in questione davvero non prevede-

⁸) Come nota il Giuffrè, cit., 31 nt. 90, «i senatoconsulti di cui si è detto

vano delle pene?

Ci si addentra, qui, nei meandri delle ipotesi, con la doverosa premessa che le fonti tacciono sul punto, così come tacciono sull'attribuire anche al senatoconsulto di Larino un preciso meccanismo sanzionatorio, mentre dalle linee superstiti del testo si ricava la testimonianza di una punizione senz'altro certa, consistente nella perdita della *libitina*, l'onorevole sepoltura⁹.

Stando alla testimonianza di Svetonio per il 19 d.C., alla violazione del nostro provvedimento viene riconnessa la pena dell'*exilium*, inflitta (sempre secondo lo storico) dal *princeps*, per punire coloro che fino ad allora erano sfuggiti fraudolentemente alla sanzione. Se è vero, come anche è stato notato⁹, che questa testimonianza può non provare nulla ed anzi rischia di integrare un circolo vizioso, una considerazione sorge spontanea: perché mai senatori e cavalieri avrebbero dovuto affannarsi tanto per '*accipere publicam ignominiam*' e '*condemnari famoso iudicio*', al fine di perdere (i secondi) il '*ius sedendi in equestribus locis*' (nonché, ovviamente, tutto quanto con espressioni simili si voleva indicare), se i senatoconsulti non avessero comminato altro se non, al massimo, il bollo d'*infamia*? Al contrario, il quadro sarebbe cambiato enormemente se, quale contrappeso della pratica di attività sceniche e circensi, fosse stata comminata una pena gravosa quale l'esilio.

Comunque sia, la riflessione sul senatoconsulto di Larino non deve farsi fuorviare dal fatto che il provvedimento si articoli intorno alla frode ai precedenti divieti senatoriali, ponendovi rimedio. I termini utilizzati nella formulazione del decreto senatorio non devono essere necessariamente interpretati nel senso che si perpetrasse la trasgressione dei senatoconsulti al fine di non ricadere sotto la loro previsione; può invece desumersi che quell'*adhibita fraude* attraverso la quale '*minuerent maiestatem senatus*' sia piuttosto riferita agli artifici escogitati per eludere le norme imperative, pur conservando nei loro confronti un formale rispetto. Il punto debole della normativa precedente stava proprio nel non ricomprendere nei divieti le

avevano come destinatari solo senatori e cavalieri e loro familiari: sarebbe stato davvero autolesionistico e contraddittorio rendere palese, lì, in un *decretum* del *senatus*, che vi potessero essere anche senatores ed equites mascazzoni ed 'infami'».

⁹) Giuffrè, cit., p. 31.

persone *turpes* (cosa che invece accadeva nella *lex Iulia de adulteriis*) ed era dunque qui che trovava ampio campo la possibilità di perpetrare frodi. Con il testo del 19 si realizza uno scopo di maggior latitudine: si generalizza un divieto, ormai datato, escludendo ogni possibile eccezione; si colpiscono anche gli impresari; si bollano come fraudolenti tout court (*dolus malus*) i comportamenti contrari alle imposizioni legislative; si prevede infine un'età minima di capacità per gli ingenui (ed in questo passaggio il testo si rivolge, è importante, a tutti i *cives*) per compiere i negozi che avviavano ai turpi mestieri.

4.2. ASPETTI PARTICOLARI DEL SENATOCONSULTO DI LARINO. COLLOCAZIONE NEL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI PUBBLICHE ESIBIZIONI. ANALISI DELLE DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI DESTINATARI INDIVIDUATE DAL PROVVEDIMENTO: LE PARENTELE.

Si è voluta dedicare quest'ultima parte dello studio all'analisi di alcune espressioni contenute nel documento larinate, appuntando l'attenzione non solo sull'esame delle espressioni più significative presenti nel testo, ma anche su una valutazione dei diversi concetti implicati (parentele, *dignitas*, *ordo*), così da dare rilievo, oltre che ai risvolti giuridici, anche agli aspetti sociali che il senatoconsulto richiama.

Come già anticipato nella trattazione immediatamente precedente, il senatoconsulto di Larino del 19 d.C. si colloca nella fase terminale di quell'*iter* legislativo che segna un'evoluzione nella repressione delle esibizioni in pubblico di individui 'di rango'.

Il decreto del senato risulta perfettamente in linea con le intenzioni di ritorno al rigore che caratterizzarono l'azione di Tiberio. Che il *princeps* avesse a cuore il decoro degli *ordines* superiori lo testimonia anche un episodio del 15 d.C., ricordato da Cassio Dione (57.14.3), che tramanda il rifiuto di Tiberio – durante i *ludi* organizzati dall'allora console Druso – di assistere ad un combattimento gladiatorio di due cavalieri: dopo che uno dei due rimase ucciso, l'imperatore impedì all'altro di continuare a combattere. Eppure era

ancora in vigore la ‘revoca’ del senatoconsulto del 22 a.C.¹⁰

Dunque il nostro testo concorda pienamente con lo spirito che aleggiava in quegli anni nelle alte sfere dello stato romano, segnando in concreto la tappa forse più compiuta di un preciso disegno politico-legislativo. Vale la pena di ricordare, infatti, che il nostro senatoconsulto era ancora in vigore nel 38 d.C., quando l'imperatore Caligola, amante dei combattimenti tra ‘blasonati’ al contrario del suo predecessore, volendo far combattere due cavalieri, dovette chiedere il relativo permesso al senato, che lo concesse¹¹, limitandosi però ad una deroga alla normativa vigente, escludendo una revoca del divieto generale.

Ma torniamo al testo del senatoconsulto. Nelle righe da 7 a 9 della deliberazione del senato sono elencate con cura le categorie di individui interessate dalle disposizioni emanate: si tratta dei membri degli ordini superiori ed inoltre, come si accennerà in prosieguo, degli impresari di *ludi* e spettacoli:

‘placere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem pronepotem proneptem neve que(m cuius patri aut avo) vel paterno vel materno aut fratri ius neve quam cuius viro aut patri aut avo paterno ve(l materno aut fratri ius) fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove rog(aret etc ...)’

Quanto ai primi, la commissione redattrice del documento stigmatizza due diverse categorie sociali, separandole nettamente: membri di ordine senatorio da un lato, e membri di ordine equestre dall'altro. I legami di parentela individuati per ciascuno degli ordini, e le relative definizioni, sono differenti. La parentela senatoria è comprensiva di quattro generazioni, che vanno dal padre al pronipote, secondo le linee della discendenza agnaticia, la cui origine è agganciata alla persona del senatore, da cui deriva, per tutti i discendenti, la *dignitas*. Questo modo di definire la parentela diretta di un senatore non è unico, ricorrendo anche nelle clausole della *lex Iulia et Papia* (testo conservato dal Digesto¹²).

¹⁰) Cfr. § 1.

¹¹) Cass. Dio. 59.10.1-2.

¹²) D. 23.2.44 pr.: ‘...qui senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit...(...); (...) Neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepo-

La posizione peculiare del senatore impegna dunque i suoi diritti discendenti. L'appartenenza all'*ordo* senatorio ha una precisa portata sociale, di latitudine maggiore rispetto alla semplice qualifica legale. Esser nati da un senatore, infatti, significa avere una sorta di vocazione all'ingresso nello stesso ordine del padre, senza tuttavia incorrere in precisi obblighi di carriera. Può dunque osservarsi come la *dignitas* di una famiglia senatoria trovi origine nel rango paterno, e si estenda oltre la prima generazione, ricadendo su nipoti e pronipoti, qualunque sia la loro posizione. Nel senatoconsulto si evidenzia una parentela verticale, omettendosi ogni riferimento a parenti in linea orizzontale, quali i fratelli dei senatori.

La ragione di ciò è, per l'epoca antica, ovvia: non tutti i membri di una stessa generazione entravano necessariamente nell'alta assemblea¹³, mentre l'idea della dignità personale di un senatore che si estendeva alla parentela agnaticia era saldamente radicata nello spirito dei tempi. Il senatore impegnava ad una sorta di codice d'onore tutta la sua discendenza, anche nel caso in cui alcuni membri della famiglia non avessero intrapreso la sua stessa carriera, in un'ottica dinamica dei rapporti di parentela diretta, che permette di qualificare la *dignitas* sotto un profilo esteso¹⁴.

Quasi per contrasto, la definizione della parentela equestre appare nel senatoconsulto di Larino più complessa¹⁵. Innanzitutto, vi

te filio nata nato..(..). Cfr. anche D. 50.1.22.5 per un paragone con la determinazione di una discendenza senatoria nell'ipotesi di esonero da cariche municipali.

¹³ Si vedano, quali esempi per la fine della Repubblica di statuti sociali divergenti, relativi a fratelli di cui uno senatore, l'altro cavaliere, quelli citati in C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine*, Parigi 1966, 256 ss.

¹⁴ Sull'estensione della *dignitas* dei membri degli ordini superiori ai discendenti, Paul. D. 23.2.44 (discendenza dei senatori) e C. J. 9.41 (discendenza dei *clarissimi* e *perfectissimi*).

¹⁵ Si tratta di un aspetto tipico dell'età giulio-claudia, sotto la quale si registra un'evoluzione che porta all'emergere di un ordine senatorio ereditario sentito ormai come distinto dall'ordine equestre. Altro aspetto tipico in quest'epoca è l'eterogeneità nel reclutamento dell'*ordo equester*, che si definisce appunto in base a complessi e particolari criteri che fanno riferimento a questa o quella caratteristica dell'ordine, laddove l'appartenenza all'*ordo* senatorio si lascia stabilire molto più semplicemente. D'altra parte, da Augusto a Nerone, si accentua una differenziazione all'interno dell'ordine equestre, tramite la concessione di insegne esteriori riservate ai figli dei senatori che fanno ancora parte dei cavalieri romani prima della loro elezione alla questura. Per un ap-

è un elemento di novità rispetto alla parallela definizione della discendenza senatoria: si tratta della rilevanza, affianco alla parentela maschile, di una femminile, il che suggerisce la necessità di un sia pur rapido approfondimento. Quanto alla delimitazione degli effetti della *dignitas equestris* sulla discendenza maschile, nel senatoconsulto si considerano soggetti ad essa gli individui di sesso maschile i cui genitori, nella discendenza di agnazione o cognazione, erano appartenuti all'*ordo equester*: i due nonni, dal lato paterno e materno, il padre, il fratello. Per le donne, a questa enumerazione si aggiunge il marito, di cui la sposa segue, con il matrimonio, la condizione sociale¹⁶.

Il riferimento alla moglie non ricorre, invece, per i senatori, le cui spose non godevano del prestigio del rango, come invece la loro posterità. Questa interruzione della trasmissione della *dignitas* senatoria per parte femminile è forse comprensibile se si pensa che, con il matrimonio, la figlia di un senatore entrava in un'altra famiglia, quella del marito, di cui acquistava il rango, potendosi quindi verificare, in caso ad esempio di nozze con un *eques*, una retrocessione nella gerarchia sociale: non più *clarissima femina*, ma *matrona equestris*¹⁷.

Altra differenza è da ravvisarsi nel numero di generazioni colpite dal divieto del testo larinate: quattro per i senatori, tre per i cavalieri, per i quali l'efficacia del provvedimento si estende fino ai nipoti. V'è di più. La parentela senatoria è descritta seguendo un ordine discendente; quella equestre, invece, seguendo un ordine ascendente: dal nipote al nonno, *avus*, sia in linea maschile che fem-

profondimento di questi aspetti, cfr. S. Demougin, *Uterque ordo. Les rapports entre l'ordre senatorial et l'ordre equestre sous les Julio-claudiens.*, estratto dagli *Atti del colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia ed ordine senatorio* (Roma 1981), in Tituli IV, Roma 1982, 172 ss.

¹⁶) Cfr. D. 1.9 : La moglie segue la condizione del marito, e sopporta tutti gli effetti del declassamento sociale, se sposa qualcuno appartenente ad una condizione sociale inferiore alla sua.

¹⁷) Cfr. A. Chastagnol, *Les femmes de l'ordre senatorial: titulature et rang social à Rome*, in «Rev. Hist.» 262 (1979), 1 ss; S. Demougin, *La definizione della parentela equestre secondo il 'senatus consultum' di Larino*, estratto dalla *Collection de l'École Française de Rome*, vol. 108, *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, Roma 1988, 561 ss.; *idem*, H. Devijver, M.T. Raepsaet Charlier, *L'Ordre équestre: histoire d'une aristocratie (IIe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.)*, *Actes du colloque international*, Bruxelles - Leuven 1995, Parigi 1999.

minile. In questo secondo gruppo di individui colpiti dal provvedimento, la descrizione genealogica parte proprio dal soggetto considerato destinatario finale, in quanto il suo statuto sociale è legato al ruolo rivestito o al posto occupato dall'ascendenza e dai genitori, quasi che il rango di cavaliere sia un qualcosa di strettamente personale, sebbene poi la dignità dell'ordine riguardi tutta la parentela del cavaliere stesso¹⁸. Ciò è indirettamente confermato dall'ordine inverso seguito per descrivere la parentela senatoria e dallo stesso andamento inverso con cui si spiegano gli effetti della *dignitas* senatoria sulla posterità. Queste considerazioni, è chiaro, non incidono minimamente sulla individuazione degli effetti del provvedimento, che sono comunque gli stessi per tutti i soggetti indicati. Ciononostante, la formulazione della definizione delle parentele senatoria ed equestre fa sorgere l'interrogativo intorno alle sue origini: la commissione dei redattori del documento potrebbe infatti aver elaborato *ex novo* le espressioni delle linee 7-9, ovvero potrebbe aver fatto riferimento a preesistenti formule di testi legislativi.

Considerata la presenza del rigoroso Capitone nella rosa degli estensori del provvedimento, potrebbe ben essere che si sia operato un richiamo a formule presenti in testi legislativi già in vigore, emanati con l'intento di realizzare un processo di riforme mirato alla protezione della famiglia ed al mantenimento della dignità degli ordini superiori. Basti pensare ai *senatusconsulta* esaminati in precedenza, che potrebbero aver fornito materiale utile nella formulazione del provvedimento *larinate*, così come potrebbero averlo fornito le *leges* familiari augustee, con i loro sistemi graduati e contrapposti di divieti ed eccezioni.

Sfortunatamente, non avendo a disposizione il testo completo di queste fonti normative, tutto quanto appena affermato resta ipotetico, sebbene suggestivo, anche ai fini di implicazioni giuridiche ulteriori, quali la collocazione temporale delle definizioni legali delle parentele e dunque dell'ereditarietà dei caratteri onorifici e 'coercitivi' della *dignitas*.

¹⁸) Cfr. anche Plin. NH 33.32.

4.2.1. I concetti di *dignitas* ed *auctoritas* presenti nel provvedimento.

Come si è appena visto, i ranghi di senatore e cavaliere non riguardano solo l'individuo. Se è vero che lo statuto personale, data la sua rigida accezione giuridica, aderisce perfettamente al singolo esponente del ceto di volta in volta considerato, è altresì vero che, inquadrato da una prospettiva sociale, si dilata a comprendere anche la parentela dello stesso. Potrebbe quasi definirsi una sorta di contrappeso che la società esige da colui al quale riconosce una posizione particolare in seno alla collettività, fonte di onori e nello stesso tempo di obblighi che impegnano al mantenimento del rango anche i parenti più stretti. È una legge, questa, che vale in ogni sistema fondato su valori aristocratici, dove i componenti di una famiglia sono vincolati al prestigio anche di uno solo di essi.

L' *uterque ordo*¹⁹ non sfugge a questa regola.

In più di un passaggio (linea 5, linea 14) il nostro testo ribadisce l'applicabilità delle previsioni in esso contenute a tutti coloro che agiscono '*contra dignitatem ordinis sui*', suggerendo dunque la necessità di cogliere la portata precisa del concetto evocato di *dignitas*, utilizzato semplicemente, senza l'aggettivazione *senatoria* od *equestris*. Analogamente, la presenza di un altro termine, *auctoritas*, applicato all'*ordo equester* (l. 12 del documento: '*qui eludendae auctoritas eius ordinis gratia quibus sedendi in equestribus locis ius erat*'), richiede un'analisi sul perché della sua utilizzazione, nonché una verifica sulla possibilità di usarlo come sostituto di *dignitas*.

Si tratta di due locuzioni radicate, a livello di definizione, nel diritto pubblico, in quanto applicabili agli *ordines*. Ma in questo caso, visto lo scopo perseguito dal senatoconsulto, diretto a ribadire gli effetti connessi ad uno statuto giuridico, sarà nella sfera sociale che si dovrà analizzare la portata ed il valore di questi due concetti.

La *dignitas ordinis*, oggetto di numerosi studi²⁰, riguarda una

¹⁹) La formula fu usata per la prima volta da Velleio Patercolo (Vell. 2.32.3.100) ed indica il posto occupato dai due ordini superiori nei rapporti con l'insieme del popolo romano.

²⁰) Per tutti, si sono consultati C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine*, I, Parigi 1966, 236 ss.; J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Parigi 1972, 388 ss.; H. Drexler, *Dignitas*, Gött. Universitätsreden, XV, 1944, 1 ss. = *Das Staatsdenken der Römer*, WdF, 1980, 231 ss.

dimensione che nel mondo romano è sempre collegata alla posizione personale dell'individuo e ciò tanto nella gerarchia sociale quanto nel mondo politico. Il termine si collega al rango, da cui può derivare, ed indica la posizione prestigiosa e preminente occupata da un individuo in un corpo sociale. Si comprende perciò la sua perfetta applicabilità agli ordini superiori, di cui rende meglio comprensibile lo *status*.

Tuttavia, si tratta di un termine ambivalente, che da un lato comporta il riconoscimento di una posizione privilegiata, in grado di far spiccare l'individuo dalla massa, ma nello stesso tempo esige da costui una condotta esemplare, fatta di obblighi sociali che lo investono e che si ripercuotono anche sulla sua parentela. D'altro canto, la conseguenza del riconoscimento di una superiorità in campo sociale si manifesta, oltre che nell'appartenenza ai ceti privilegiati, anche nella sottomissione alle regole proprie di essi, che esigono un comportamento degno, per l'appunto, dello stato di appartenenza. La condotta del soggetto che infrange o tenta di aggirare le norme stabilite a tutela dell'*ordo* costituisce un attentato contro l'ordine stesso, di cui in tal modo si mina l'autorità alle radici.

Naturalmente esiste una gerarchia all'interno della *dignitas* e ciò si traduce in una gerarchia degli ordini, con subordinazione dell'uno all'altro, come spiega Cicerone, *Pro Clu.*, 152: '*equites Romani ordini senatorio dignitate proximi*'.

Nondimeno, all'interno di ciascun ordine vi è una scala della *dignitas*: particolarmente intensa per i senatori, esiste anche per i cavalieri. Più elevato nella scala sociale è il posto occupato dall'ordine, più estesa è l'ampiezza della sua *dignitas* e più vincolanti i doveri che ne derivano. È questo il senso rigoroso da attribuire al termine '*dignitas*', così come utilizzato nel senatoconsulto, che ha voluto evocare proprio l'esemplarità di un ordine, inteso come sintesi delle qualità che fondano e caratterizzano un rango: dall'antichità al valore della famiglia, alla *virtus*, al potere economico.

Accanto a questo termine, che come si evince sin dalle prime righe del testo si applica a tutti i ceti privilegiati, ne viene utilizzato un altro. Il senatoconsulto, dopo aver richiamato i divieti di esercizio delle attività infamanti per membri di rango e loro parenti, prevede l'ipotesi di quanti di questi volessero infrangere le previsioni legali e per far ciò sarebbero disposti ad abbandonare spontanea-

mente l'ordine di appartenenza. In particolare, vengono citati coloro che, dotati del diritto di sedere *in equestribus locis*²¹, terrebbero un comportamento volto a raggirare l'*auctoritas* dell'ordine (evidentemente equestre): '*eludendae auctoritas eius ordinis*'.

L'*auctoritas*, molto studiata soprattutto nel significato politico assunto dalle espressioni '*auctoritas patrum*' ed '*auctoritas principis*', intrattiene con il concetto di *dignitas* stretti rapporti, basata com'è sull'idea di superiorità di un singolo o di un gruppo circoscritto nei confronti di una collettività generalizzata, una sorta di potere in grado di vincolare, ma senza l'uso di alcuna forza²².

Intesa individualmente, l'*auctoritas* si traduce nel peso sociale che un soggetto può vantare, in un prestigio od in una posizione in grado di imporsi a tutti, una sorta di carisma capace di orientare le condotte altrui o rappresentare per esse un modello. Si conosce un numero elevato di senatori che hanno goduto di un'*auctoritas* particolare, mentre lo stesso non può dirsi dei cavalieri, per i quali vi sono solo pochi casi in epoca Giulio-Claudia: il Seiano di Tacito (Ann. 1.24. 3: '*...magna apud Tiberium auctoritate*') ed il *Cornelius Fuscus* dello stesso storico (Hist. 3.4.1: '*...proxima Cornelii Fusci procuratoris auctoritas*'), per citare gli esempi più illustri. Se ci si trasferisce dal singolo al gruppo e si tiene presente l'organizzazione sociale, si conclude che l'*auctoritas* corrisponde al potere proprio di un ordine ben definito e rigidamente strutturato, di cui individua il peso, il prestigio e l'influenza, nonché il senso di rispetto che è in grado di suscitare. Il senatoconsulto di Larino costituisce una preziosa testimonianza dell'esistenza di una '*auctoritas equestris ordinis*', nata con ogni probabilità come propaggine dell'*auctoritas* senatoria, di cui ha conservato le caratteristiche. Gli *equites* sono tenuti all'osservanza degli oneri imposti loro dallo statuto di appartenenza, dal momento che l'emersione nella scala sociale li ha progressivamente dotati di un'*auctoritas* della stessa natura di quella dei senatori, sebbene la loro *dignitas* sia inferiore a quella senatoria. Di conseguenza, qualsiasi condotta non conforme alle regole del rango scuote e compromette la rispettabilità del gruppo, suggerendo l'opportunità di reazioni sul piano non solo giuridico, ma anche sociale.

²¹ Il riferimento è alle prime quattordici file riservate ai cavalieri nei teatri. Tacito, Ann. 6.3.1: '*ius...in quattuordecim ordinibus sedendi*'.

²² Cfr. J. Hellegouarc'h, *Vocabolaire*, cit., 307.

È indubbia, nell'ottica spiegata, l'importanza del testo epigrafico, valida testimonianza per la storia dell'età giulio-claudia per ciò che riguarda *dignitas* e *mores*. Naturalmente, i provvedimenti sul tema delle pubbliche esibizioni di senatori e cavalieri in dispregio della loro *dignitas* non risolvono definitivamente il problema: la tendenza spettacolare della società romana persiste e continuerà a persistere anche dopo l'età giulio-claudia, quando altri nobili, 'nullo cogente Nerone', continueranno con le loro esibizioni.

4.2.2. *Ulteriori destinatari del provvedimento: impresari di manifestazioni sceniche e gladiatorie (ll.7-11 del Sc)*

Le classi dei senatori e dei cavalieri sono, come si è visto, le principali destinatarie della risoluzione del senato. Tuttavia, un accurato esame delle stesse righe (7-9) che hanno permesso di analizzare le espressioni usate in tema di definizione delle parentele, unitamente alle successive righe 10-11, evidenzia l'accortezza della commissione che ha redatto il senatoconsulto nel tener conto anche della controparte contrattuale dei giovani *nobiles*, ovvero dei loro datori di lavoro.

Oggetto del divieto senatorio sono infatti i contratti di lavoro che consentono l'accesso alle professioni degradanti; con il contratto di lavoro una delle parti, il datore, obbliga l'altra, il lavoratore, a fornire determinate prestazioni lavorative, in cambio di un compenso pattuito. Il pagamento del compenso, previsto espressamente nelle contrattazioni elencate dal senatoconsulto di Larino, è sempre sottinteso, sebbene non menzionato esplicitamente.

La parte del datore di lavoro ed i rispettivi verbi contrattuali appaiono nella *Tabula Larinas* nelle ll. 7-11; successivamente, si parla esclusivamente della posizione contrattuale del lavoratore.

Più in particolare, schematizzando, la terminologia contrattuale usata nel provvedimento senatorio consta di espressioni che corrispondono simmetricamente:

Al datore di lavoro corrispondono espressioni quali:

- *in scaenam producere*

- *auctoramento rogare*
- *conducere*

Al lavoratore, di riflesso, si riferiscono:

- *in scaenam prodire, operas suas in scaenam locare*
- *se auctorare*
- *se locare, operas suas locare*

Pertanto, il divieto espresso a partire dal rigo 7 fino al rigo 11 (*ne quis ...(...) ... conduceret*) si rivolge esclusivamente agli eventuali impresari (*lanistae, magistri*, etc.).

La simmetria dei divieti, infatti, mira a colpire anche l'attività di sponsorizzazione delle manifestazioni sceniche e gladiatorie con protagonisti esponenti dell'*uterque ordo*.

È facile d'altro canto intuire quanta presa potesse fare sul popolo l'annuncio di un ludo gladiatorio ove si esibissero dei nobili, e quanto gli *editores* avessero interesse a pubblicizzare con clamore eventi del genere, enfatizzandone gli aspetti più sorprendenti.

Il senato prende dunque di mira in maniera alquanto inconsueta i datori di lavoro e questa impostazione, rivelatrice di un preciso intento giuridico, costituisce con buona probabilità una previsione innovativa e dunque originale.

Prima d'ora non abbiamo indizi che testimonino un interesse del senato per una parte contrattuale che non fosse quella dei lavoratori; se ora l'asse dell'attenzione si sposta a ricomprendere anche i datori di lavoro, significa che siamo di fronte ad una reazione perpetrata sul piano giuridico alle situazioni che si erano venute stigmatizzando nella prassi.

Il partner contrattuale della gioventù ben nata e tanto ingegnosa nell'escogitare trucchi per eludere norme imperative viene qui sottoposto ad una pressione giuridica in grado di vanificare qualsiasi potenziale, futura scappatoia dei prestatori d'opera che essi ingaggiano.

4.3. I DIVERSI TIPI DI ATTIVITÀ GLADIATORIE INTERDETTE:
ANALISI DI ALCUNE PARTICOLARI ESPRESSIONI PRESENTI
NEL DOCUMENTO.

La norma giuridica particolare introdotta dal senatoconsulto di Larino, espressa sotto forma di divieto, contiene, nelle ll. 9-11, l'elenco della serie di attività interdette e collegate all'arena.

In particolare, la menzione alla fine della l. 9 di una prima attività proibita è scomparsa, ma non c'è dubbio che essa esistesse, visto l'aut della l. 10 che segue la fine di un verbo al congiuntivo imperfetto. Riproponiamo le linee in questione:

Linea 9 – *fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove rog(aret ut ?in scaenam? in harenam? prodi)*

Linea 10 – *ret aut pinnas gladiatorum raperet aut ut rudem tolleret aliove quod eius rei simile min(istraret;).*

Le restituzioni dei primi commentatori, '*auctoramentove ro(garet ut cum bestiis depugna)ret*' avevano suscitato delle perplessità, dal momento che i testi che menzionano l'attività dei *bestiarii* non parlano di *auctoramentum* come forma di ingaggio, ma di *locatio operarum*, e ciò per la sicura (anche se nebulosa) differenza che intercorre tra il *gladiator*, *auctoratus* ed il *venator*, *locator operarum*. Come si è già esaminato nel capitolo precedente²³, questa diversa situazione concreta troverebbe la sua trasposizione giuridica in due altrettanto diversi tipi di ingaggio, che tengano conto anche del carattere sacrale dell'*auctoramentum* e del vincolo molto particolare che generava. Pertanto, riprendendo la tesi che si è esposta, e completandola, dalle formulazioni del senatoconsulto si potrebbe trarre la conclusione che dei diversi tipi di attività interdette alcune, se anche non implicanti il vero e proprio combattimento gladiatorio, potevano essere esercitate anche mediante una *locatio operarum*.

Per tentare di restituire la prima espressione (andata perduta), bisogna analizzare la seconda delle attività interdette a senatori e cavalieri, e ciò conformemente alla prassi legislativa di elencare una serie di atti, così da coprire tutto il campo interessato da un divieto

²³) Cfr. cap. III, § 1.3.

che non lasci alcuna ipotesi di eccezione.

La linea 10 riporta: *'aut pinnas gladiatorum raperet'*. Sin dai primi commenti si è citato il testo varroniano (L.L., V, 142) che menziona le piume dell'elmo dei gladiatori detti *Sammites*, i più antichi di cui si hanno notizie (Liv. 9.40) e di cui peraltro si hanno molte rappresentazioni, come ad esempio quelle del mosaico di Zliten²⁴, concludendosi che l'espressione significasse impadronirsi delle piume dell'elmo del gladiatore vinto come trofeo. Questa perifrasi, d'altro canto, permetterebbe anche l'identificazione con un tipo ben preciso di gladiatore, il *'pinnirapus'*, noto attraverso Giovenale ed i suoi scolasti. Attraverso queste fonti, si individua il *'pinnirapus'* con l'avversario abituale del gladiatore pesante, che indossa l'elmo piumato, e che tecnicamente si definiva *'retiarius'*²⁵.

L'indicazione, attraverso questa perifrasi, di un tipo preciso di combattente, testimonia chiaramente che il *'pinnas rapere'* evocava il gesto violento e preciso posto in essere da un certo tipo di gladiatore. Ma perché fare di questa azione una menzione specifica? Con ogni probabilità la clausola (perduta) che precedeva non era in grado di comprendere tutte le diverse tipologie di gladiatori, lasciando da parte appunto i reziari. Può ad esempio ipotizzarsi un elenco di gladiatori attraverso una perifrasi contenente, come aveva suggerito la Levick, la parola *ferrum*²⁶, e ciò avrebbe senz'altro escluso il reziario, del quale sono note le armi di offesa (tridente e pugnale) e di difesa (rete e *galerus*): un armamento che non comprende alcuna spada. Un'esclusione di questo tipo avrebbe potuto permettere a senatori e cavalieri, in virtù di un'interpretazione letterale del *senatus consultum*, di divenire reziari. La prima clausola, dunque, dovrebbe essere pressappoco la seguente: *'auctoramentove rog(aret ut ferro (od anche gladio) depugna)ret'*.

La linea 10 menziona una terza attività proibita, anche stavolta attraverso una perifrasi: *'aut ut rudem tolleret'*. Anche in questo caso,

²⁴) S. Aurigemma, *I mosaici di Zliten*, Roma-Milano 1926, 156. Si veda, al riguardo, anche la raffigurazione del gladiatore sannita sulla lanterna rinvenuta a Southwark, nella tomba della presunta gladiatrice. Cfr. *supra*, Cap. 3, § 2.

²⁵) G. Ville, *La gladiature*, cit., 217 nt. 101, ammette che *pinnirapus* sia un termine dialettale dei gladiatori, ma ritiene che si tratti (secondo Giovenale) più che di un combattente attivo, di un *doctor*, un istruttore.

²⁶) V. Gaius, 1.13: *'quive ut ferro aut cum bestiis depugnaret traditi sint'* (commentario alla *'lex Aelia Sentia'* del 4 d.C.)

il ragionamento interpretativo seguito ha portato alla ricostruzione dell'espressione attraverso il parallelo con delle concrete attività legate all'arena. 'Rudem tollere' può allora essere indicativo della partecipazione all'addestramento dei gladiatori nel *ludus*, dal momento che la *rudis* non è solo l'arma consegnata simbolicamente al gladiatore liberato²⁷, ma è anche il bastone di legno utilizzato per l'esercitazione nel *ludus*; l'espressione potrebbe indicare anche l'azione del togliere la *rudis* all'avversario, durante l'addestramento o in combattimento, od ancora 'innalzare' la *rudis*, intesa come strumento utilizzato dagli arbitri nell'esercizio delle loro funzioni, indice di una attività del tutto peculiare, tanto da aver essi stessi trasferito il nome all'oggetto: '*summa rudis*', arbitro in prima, '*secunda rudis*', arbitro in seconda che, con le corrispondenti forme greche, sono attestate epigraficamente come indicativi di funzioni²⁸. Sono molte le rappresentazioni figurate di questi arbitri, riconoscibili per il loro abbigliamento²⁹ e per il bastone più o meno spesso che brandiscono³⁰.

Sempre alla l. 10, viene menzionata una quarta attività vietata, indicandola con una formula che sintatticamente non è sullo stesso piano delle precedenti, che ha un chiaro carattere conclusivo e generalizzante, dopo tre divieti precisi: '*aliove quod eius rei simile min*'(...). Tralasciando le numerose difficoltà morfologiche che si sono poste ai commentatori nella ricostruzione della lettera del testo per via della presenza di quell'*alio* all'ablativo (o forse dativo) e del *quod* pronominale, non è comunque difficile rendere l'intenzione dei redattori della clausola. Accettando la ricostruzione *min(istraret)* o *min(isterium)*, si vince che la prestazione proibita è in qualche modo

²⁷ 'Rudem accipere' significa congedarsi, e il gladiatore liberato è detto perciò *rudiarium*. V. L. Robert, cit., 85; G. Ville, cit., 325, 327, 379.

²⁸ Cfr. *supra*, cap. 1 § 3, per i riferimenti epigrafici.

²⁹ Sui costumi degli arbitri, L. Robert, *Monuments de gladiateurs dans l'Orient Grec*, in «Hellenica» 3 (Parigi 1946), 85, 132.

³⁰ Per le raffigurazioni del bastone arbitrale, L. Robert, *Monuments de gladiateurs dans l'Orient Grec*, «Hellenica» 5 (Parigi 1950), 64-65. Si vedano il mosaico di Cos: L. Robert, *Gladiateurs*, cit., n. 191a, 191, il mosaico di Madrid rappresentante *Habilis* e *Maternus*: A. Blanco Freijeiro, *Mosaicos Romanos con escenas di circo y anfiteatro en el Museo Arqueológico Nacional*, in «A.E.A.» 78 (1950), n. 3601, 135 fig. 9 ed il mosaico delle 'Promenades', a Reims, in L. Robert, «Hellenica» 5, pl. X, 3. Per ulteriori e copiosi riferimenti si rimanda all'articolo di P. Moreau, cit., 44-45 nt. 42, 43, 44.

simile a quella di un gladiatore o di un reziario, ovvero di un arbitro; si tratta cioè di un servizio prestato nell'arena in occasione di un *munus*, magari in qualità di ausiliario.

Sarebbero ricomprese in questa espressione tutte le attività svolte dai *ministri amphitheatri*, cioè da quel numeroso personale che gravitava intorno al mondo dello spettacolo e che dava il proprio contributo per curare l'allestimento ed assicurare la buona riuscita di un *munus*. Personale, questo, tanto numeroso quanto anonimo, dal momento che gli *edicta*, destinati ad un fine propagandistico, a vantaggio dei singoli magistrati od impresari privati, non facevano quasi mai riferimento (se non forse in rare eccezioni), per esempio ai *doctores*, cioè agli istruttori dei gladiatori, né agli altri addetti a mansioni più o meno impegnative nell'arena.

Molto spesso, infatti, per l'esecuzione di un *munus*, si faceva ricorso all'ausilio di vario personale di servizio, che oltre a provvedere a rimuovere e pulire la sabbia dell'arena, a portar via i cadaveri ed i corpi dei feriti, fosse più in generale in grado di rendere col suo intervento più completo e riuscito il combattimento o la *venatio*. Abbiamo allora quella folla anonima di 'valletti' che scendevano nell'arena con i gladiatori, per incitarli (come i *lorarii* con le loro fruste) o per aiutarli a far risultare più gradito il combattimento con gli animali (come i *succursores* dei combattimenti con i tori, veri antesignani dei moderni picadores). Quello del personale d'arena è dunque un microcosmo ricco e variegato, articolato in diverse funzioni, ma scarsamente portato alla ribalta delle 'cronache' dei *munera*.

L'indicazione presente nella deliberazione senatoria finanche del personale 'minore' acquista un significato preciso, visto che in questo modo il senato riesce a colpire con i divieti imposti un campo estremamente vasto. Dopo aver esteso le categorie di persone di discendenza senatoria ed equestre soggette alle sue proibizioni, l'alto consesso ricomprende anche i settori più lontani, in qualunque modo connessi alle attività interdette. Ciò permette di dare concretezza ancora maggiore all'indifferenziato termine di *dignitas* dell'*uterque ordo*, non solo attraverso l'individuazione di fatti precisi soggetti al divieto, ma anche attraverso un'estensione tale da precludere sin dai confini più remoti qualsiasi violazione della dignità di classe. Un profilo originale, quest'ultimo: il divieto non è limitato solo all'*auktoramentum*, ma è volto ad impedire ai giovani *nobiles* qua-

lunque possibilità di offrire (o comunque contrattare) i propri servizi, foss'anche per un semplice *ministerium*.

Ed è ancora Svetonio ad aver lasciato una testimonianza dell'utilizzo che Nerone fece di senatori e cavalieri per questo tipo di attività, e quest'ultima testimonianza è in palese armonia con il testo del nostro senatoconsulto: Nero. 12.3: *'exhibuit autem ad ferrum atiam quadringentos senatores sescentosque equites Romanos, et quosdam fortunae atque existimationis integrae; ex isdem ordinibus confectores quoque ferarum et varia barenae ministeria'*.